

## IL PERCORSO DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE D'AREA SANITARIA

### **29 Dicembre 2000: Art. 8 Legge n. 401:**

viene introdotta l'obbligatorietà della determinazione dei fabbisogni e dell'erogazione delle borse di studio per tutti i professionisti sanitari. La legge non è mai stata finanziata

*Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste.*

**1 Agosto 2005: DM "Riassetto Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria".** inserimento nella Sotto-Area dei Servizi Clinici organizzativi e della sanità.

**29 Marzo 2006:** Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione. Si definiscono i presupposti e le condizioni per l'istituzione di una scuola di specializzazione, gli standard le modalità e i termini per l'accreditamento delle strutture delle scuole di specializzazione, i requisiti di idoneità, le modalità e i termini della rete formativa.

**Dicembre 2013: SENTENZA in Consiglio di Stato n. 6073/13:** *si individua il commissario ad acta e si ribadisce la necessità di garantire i contratti di formazione alle specializzazioni "non mediche", permettendo la riapertura delle Scuole.*

**04 Febbraio 2015: Viene pubblicato il DM 68/2015.** Farmacia Ospedaliera viene inserita nel decreto, a differenza delle altre specializzazioni "non mediche". E' un passo importante perché a tutti gli effetti viene equiparata alle altre specializzazioni mediche (Area Servizi Clinici) sia in termini di obblighi formativi, di esclusività che di responsabilità professionale.

**11 Marzo 2015 il Consiglio di Stato CONFERMA L'ESECUZIONE DELLA SENTENZA n. 6073/13:** si ribadisce la necessità di reperire fondi per i contratti di formazione specialistica agli specializzandi.

**30 Marzo 2015: interpretazione ufficiale dell'art. 8 della legge 401/2000, resa dal Ministero dell'Economia e Finanze (DGPROF 0017130-P-30/03/2015)** *"La citata disposizione normativa è rimasta ad oggi inattuata in quanto essa, nel sancire per le suddette figure il diritto alla formazione alle medesime condizioni previste per i medici, non ha tuttavia previsto specifiche risorse finanziarie necessarie a far fronte agli ulteriori ed aggiuntivi oneri economici, stabilendo unicamente che la ripartizione annuale delle borse di studio debba avvenire nell'ambito delle risorse già previste e quindi nell'ambito di quelle già previste per i contratti di formazione dei medici"* (estratto da "Appunto per il Sig. On.le Beatrice Lorenzin per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, Ministero della Salute, DGPROF 0017130-P-30/03/2015).

**7 Maggio 2015 : Documento della Conferenza Stato-Regioni:** viene per la prima volta riportato il fabbisogno delle figure professionali citate nella legge 401/2000, con i relativi numeri dei CONTRATTI DI FORMAZIONE (termine esplicitato nel testo) previsti per i successivi tre anni accademici.

### **23 marzo 2016: Mozione CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università italiane) :**

La Conferenza dei Rettori sollecita i Ministeri a riaprire le Scuole non procedendo alla determinazione dei fabbisogni (liberalizzando il numero chiuso) e abrogare l'art.8, negando il diritto ai contratti di formazione per tutti gli specializzandi d'area sanitaria.

*La CRUI considera [...] altresì necessario non procedere per almeno cinque anni accademici alla determinazione dei fabbisogni di specializzandi per tali categorie "; "La CRUI, ritiene necessario richiedere [...] l'immediata l'abrogazione dell'art. 8, comma 1, della Legge n. 401/2000.*

### **Maggio 2016:**

Viene approvato il DL 42/2016 che cancella il diritto ai contratti di formazione per gli Specializzandi afferenti alle Scuole di Specializzazione d'Area Sanitaria, derogando l'applicazione dell'articolo 8 della legge 401/2000. Nello specifico **l'articolo 2-bis** recita: *“Nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.”*

La deroga prevista dall'art 2-bis del DL 42/2016, andrà a generare due scenari: da una parte verrebbe ingiustamente negato il diritto ai contratti di formazione, dall'altra salterebbero i tetti numerici delle iscrizioni, con il pericolo concreto che le Università aumentino i posti messi a bando, liberalizzando l'accesso senza tener conto dei reali fabbisogni, con inevitabile scadimento della qualità della formazione specialistica e la produzione di un surplus di specialisti difficilmente assorbibili dal Servizio Sanitario Nazionale.

Tutte le scuole d'Area Sanitaria dispongono, infatti, dei medesimi doveri relativamente al conseguimento dei crediti formativi, all'impegno orario (a tempo pieno) e all'attività assistenziale svolta all'interno del Servizio Sanitario Nazionale che risulta strategica fra Regioni in piano di rientro e restrizioni, vuoti in organico e blocco del turn over.